

Applicazione aliquota I.V.A. ridotta alle forniture di metano

L'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 2.2.2007 n. 26, dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, non più con riferimento alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26.6.1986, ma con riferimento alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi civili, limitatamente 480 metri cubi annui.

Chi ne ha diritto?

- Tutte le imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, le imprese agricole e le imprese che impiegano il gas per la produzione di energia elettrica
 - Cessioni di energia elettrica ai soggetti grossisti e Cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti alle imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica
 - Forniture di gas e di energia elettrica alle imprese agricole
- Per richiedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta bisogna presentare apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge allegando la fotocopia documento di identità del rappresentante legale;
Tale documentazione deve essere presentata o inviata a :

3G Energia

Corso Garibaldi 94-96 20026 - Legnano (MI)

Telefono fisso: 0331 - 1083100

e-mail info@3genergia.it